



***comune di borgosatollo  
provincia di brescia***

***regolamento per la disciplina  
dei contratti***

*approvato con Deliberazione di C. C. n.24 del 28/05/1993*

# **INDICE**

<b>TITOLO I Ambito di Applicazione .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>TITOLO II Procedimenti relativi ad acquisti, forniture, appalti e ad ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>-CAPO I Licitazione privata.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>-CAPO II Appalto concorso .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>-CAPO III Trattativa privata .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>-CAPO IV Contratti ricorrenti e per esigenze     economiche .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>TITOLO III Procedimenti relativi a contratti che danno luogo ad entrate .....</b>	<b>pag. 11</b>
<b>TITOLO IV Incarichi professionali .....</b>	<b>pag. 13</b>
<b>TITOLO V Convenzione e concessioni .....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>TITOLO VI Disposizioni comuni .....</b>	<b>pag. 15</b>
<b>TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie .....</b>	<b>pag. 18</b>

**TITOLO I**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 1**

*1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari, statali e regionali, riguardanti l'esecuzione di lavori pubblici, di pubbliche forniture ed altre fattispecie contrattuali.*

**ART. 2**

*1. I contratti di acquisto, fornitura, appalto ed ogni altro che dia luogo ad una spesa per il Comune sono stipulati ai sensi dei successivi articoli da 3 a 24.*

*2. I contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati ai sensi dei successivi articoli da 25 a 28.*

*3. Gli incarichi professionali sono conferiti con le modalità di cui agli artt. da 29 a 33.*

*4. Per le convenzioni e concessioni si osservano le disposizioni di cui all'art. 34.*

**TITOLO II**  
**PROCEDIMENTI RELATIVI AD ACQUISTI, FORNITURE, APPALTI E AD OGNI**  
**ALTRO CONTRATTO CHE DIA LUOGO AD UNA SPESA**

**Art. 3**

*1. I contratti di acquisto, fornitura, appalto ed ogni altro atto che dia luogo ad una spesa sono stipulati a seguito di licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ai sensi dei successivi articoli.*

**CAPO I**  
**Licitazione Privata**

**Art. 4**

*1. La licitazione privata costituisce la forma di contrattazione di generale applicazione per i contratti di cui al precedente art. 3 e consiste in una gara tra i soggetti scelti dalla Commissione di cui al successivo art. 35 e ritenuti idonei in relazione all'oggetto contrattuale.*

**Art. 5**

1. Della licitazione privata il Comune dà preventivo avviso da pubblicarsi con le modalità previste dalla legge per l'appalto di opere.

2. Il bando di gara deve contenere le indicazioni, in relazione all'importo dell'oggetto contrattuale, di cui ai modelli allegati al D.P.R. n. 55 del 10.01.1991, in quanto applicabili o adattabili alla fattispecie.

3. Qualora la richiesta di partecipazione sia una sola si fa luogo alla trattativa privata di cui al Capo III.

#### **ART. 6**

1. Il Segretario, su conforme indicazione della Commissione di cui all'art. 35, invita a partecipare alla gara un numero minimo di nove, oppure tutti i richiedenti se le domande sono in numero inferiore, motivando in ogni caso le esclusioni. Possono essere invitate all gara ditte che non hanno presentato domanda di partecipazione.

2. L'invito alla partecipazione, da trasmettersi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve contenere le indicazioni, in relazione all'importo dell'oggetto contrattuale, di cui ai modelli allegati al D.P.R. n. 55 del 10.01.1991, i quanto applicabili o adattabili alla fattispecie.

3. La lettera è firmata dal Presidente della Commissione di cui al 1° comma..

#### **ART. 7**

1. Per l'aggiudicazione si segue, di norma, il criterio del prezzo più basso.

2. La Giunta, con la deliberazione indicata all'art. 56 della legge n. 142/90, può tuttavia seguire un altro dei seguenti criteri, da indicarsi nell'avviso di gara:

A- offerte segrete da confrontarsi con prezzo base di asta indicato dalla Commissione;

B- offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entro i limiti indicati, come sopra, mediante scheda segreta;

C- offerte segrete da confrontarsi con la media finale delle offerte comprese entro i limiti indicati, come sopra, mediante scheda segreta;

D- offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi;

E- offerte segrete di prezzi unitari.

3. Nel caso previsto dalla lettera A) del precedente comma, ove nessuna offerta abbia raggiunto il prezzo stabilito nella scheda prodotta dalla Commissione, la gara viene dichiarata deserta, e il prezzo indicato nella scheda di cui sopra è comunicato agli interessati.

4. Nei casi di cui alle lett. B), C), D), ed E) del precedente secondo comma si osservano per l'aggiudicazione le modalità previste, rispettivamente, dagli artt. 2,3,4,5 della legge n. 14 del 02.02.1973 e successive modificazioni.

#### **ART. 8**

1. Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito alla partecipazione il Presidente della Commissione di gara, alla presenza degli altri membri, ne dichiara l'apertura.

2. Il Presidente, verificata la presenza delle persone ammesse, mostra i plichi contenenti le offerte dei partecipanti e se del caso, quello contenente il limite indicato dalla Commissione, facendone constatare l'integrità dei sigilli; procede quindi all'apertura dei plichi stessi, lasciando per ultima la scheda del Comune, e alla lettura delle offerte e del prezzo base o dei limiti dell'offerta contenuti nella scheda di cui sopra; infine accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, provvede alla aggiudicazione al miglior offerente qualora siano stati adottati i criteri di cui al primo e al secondo comma, lettera A), dell'articolo precedente, o nei modi previsti dalla normativa richiamata dal quarto comma dello stesso articolo nel caso di adozione di diverso criterio.

3. Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri della Commissione, dal Segretario della Commissione stessa, dall'aggiudicatario, se presente, e da due testimoni. Al processo verbale sono allegati tutti gli atti del procedimento.

4. Il verbale suddetto viene sottoposto al Segretario Comunale, che ne prende atto ed adotta i conseguenti provvedimenti in ordine alla spesa ed a quant'altro necessario per dar corso al contratto. Qualora il Segretario ravvisi errore nell'operato della Commissione ripropone la pratica alla medesima per il riesame.

5. Il verbale della gara è successivamente notificato all'aggiudicatario e comunicato agli altri partecipanti.

#### **ART. 9**

1. Qualora l'avviso di gara non preveda che il verbale di aggiudicazione tenga luogo della stipulazione del contratto, si provvede successivamente alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa.

2. Al contratto possono essere allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari; ove si richiamino capitolati generali d'oneri e capitolati speciali è sufficiente farne menzione senza allegarli.

3. La stipulazione avviene con le modalità di cui al successivo art. 35 e seguenti.

**CAPO II**  
**APPALTO CONCORSO**

**ART. 10**

*1. L'appalto-concorso viene adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono l'acquisizione di speciali competenze tecniche, artistiche o scientifiche.*

**ART. 11**

*1. All'avviso di gara si applica quanto disposto dall'art. 5.*

**ART. 12**

*1. L'invito alla partecipazione alla gara viene inviato ai richiedenti ritenuti idonei dalla Commissione di cui all'art. 35 e contiene le indicazioni previste dal precedente art. 6. Possono essere invitate alla gara anche ditte che non hanno presentato domanda di partecipazione.*

**ART. 13**

*1. Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito di partecipazione il Presidente provvede all'apertura dei plichi ed accerta l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara. Delle operazioni compiute viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente, dagli altri componenti la Commissione, da due testimoni e dal Segretario della Commissione.*

*2. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte la Giunta integra di volta in volta la Commissione con un massimo di tre esperti nelle tecniche o discipline cui l'oggetto del contratto si riferisce.*

*3. La Commissione, nel termine fissato dal provvedimento di nomina esprime il suo parere sulle offerte, formando se del caso, una graduatoria.*

*4. Delle operazioni compiute dalla Commissione viene redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario della Commissione stessa.*

**ART. 14**

*1. Il Segretario procede all'aggiudicazione del contratto ad uno dei concorrenti la cui offerta sia stata giudicata accoglibile dalla Commissione di cui all'articolo*

*precedente, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà degli offerenti.*

*2. Il verbale suddetto viene sottoposto al Segretario Comunale, che ne prende atto ed adotta i conseguenti provvedimenti in ordine alla spesa ed a quant'altro necessario per dar corso al contratto. Qualora il Segretario ravvisi errore nell'operato della Commissione ripropone la pratica alla medesima per il riesame.*

*3. Il verbale della gara è successivamente notificato all'aggiudicatario e comunicato agli altri partecipanti.*

*4. Il Segretario ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con provvedimento motivato.*

*5. Nessun compenso è dovuto per gli elaborati presentati, anche se non scelti; l'avviso di gara può prevedere il conferimento di premi per i migliori progetti, riservando al Comune la proprietà degli stessi..*

#### **ART. 15**

*1. La stipulazione e la sottoscrizione del contratto avviene secondo le modalità di cui al precedente art. 9. Al contratto sono allegati l'offerta dell'aggiudicazione e i documenti necessari.*

### **CAPO III TRATTATIVA PRIVATA**

#### **ART. 16**

*1. La trattativa privata è sempre ammessa per contratti di importo non superiore a lire cento milioni.*

*2. E' altresì ammessa, senza limiti di valore, la trattativa privata quando:*

*A- le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, ovvero nel caso di appalto concorso non aggiudicato, purché le condizioni della proposta iniziale non vengano sostanzialmente modificate;*

*B- la prestazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti la protezione di diritti di esclusiva, non possa essere eseguita da un soggetto determinato;*

*C- l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività di ricerca, studio o sperimentazione;*

*D- vi sia eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare;*

*E- si tratti di prestazioni complementari non comprese nel contratto già concluso, che siano rese necessarie da circostanze impreviste, purché l'ammontare complessivo non superi il trenta per cento del prezzo del contratto originario;*

*F- si debba procedere ad atti relativi ad immobili o all'affitto di locali destinati a necessità del Comune;*

*G- si tratti di contratti stipulati con Enti Pubblici, con Società a partecipazione statale o di Enti Pubblici o con Enti o Istituzioni aventi finalità similari.*

*3. La trattativa privata è altresì ammessa, senza limiti di valore:*

*A- per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;*

*B- quando la fornitura, servizio o prestazione richiede misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti;*

*C- per le forniture, servizi e prestazioni che richiedono una elaborazione particolarmente complessa dei relativi capitolati e la cui aggiudicazione invece si presta ad essere effettuata sulla base di un esame comparativo dei prodotti o di una esplicitazione delle modalità attuative;*

*D- per le forniture, servizi e prestazioni relativi a tecnologie particolarmente qualificate e suscettibili di rapido mutamento tale che l'aggiudicazione è opportuno venga effettuata, non sulla base di requisiti predeterminati, ma sulla base di un esame comparativo dei prodotti o modalità attuative nel momento dell'aggiudicazione esistenti sul mercato;*

*E- per le forniture, servizi e prestazioni relativi a particolari categorie di utenti che necessitano di speciale attenzione, e che impongono la presenza nell'aggiudicatario di caratteristiche non univocamente esistenti sul mercato;*

*F- per le forniture, servizi e prestazioni da aggiudicarsi a soggetti che in vario modo espletano attività il cui fine non è solo di natura commerciale, ma socialmente utile;*

*G- quando il prezzo del bene oggetto della fornitura sia determinato a seguito di accordi tra categorie di produttori e distributori o trasformatori;*

*H- quando siano evidenti ed adeguatamente motivate la necessità o convenienza o quando sussistano circostanze speciali od eccezionali che non consentono di esperire le procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 3.*

## **ART. 17**

*1. Qualora sia ammessa la trattativa privata devono essere interpellate più imprese o soggetti, e comunque non inferiori a tre, con esclusione dei casi di cui alle lettere F) e G) del 2° comma del precedente art. 16.*

*2. Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti la Commissione, dal Segretario della Commissione stessa, dall'aggiudicatario, se presente, e da due testimoni. Al processo verbale sono allegati tutti gli atti del procedimento.*

*3. Il verbale viene sottoposto al Segretario Comunale, che ne prende atto ed adotta i conseguenti provvedimenti in ordine alla spesa ed a quant'altro necessario per dar*



*corso al contratto. Qualora il Segretario ravvisi errore nell'operato della Commissione ripropone la pratica alla medesima per il riesame.*

*4. Il verbale della gara è successivamente notificato all'aggiudicatario e comunicato agli altri partecipanti.*

#### **ART. 18**

*1. Dopo lo svolgimento della trattativa privata a norma degli articoli precedenti si provvede alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa con il soggetto prescelto.*

### **CAPO IV CONTRATTI RICORRENTI PER ESIGENZE ECONOMICHE**

#### **ART. 19**

*1. Sulla base di quanto previsto nel Regolamento di contabilità e dello speciale Regolamento del servizio di economato, la Giunta delibera l'elenco dei beni e servizi oggetto di acquisti ricorrenti necessari al funzionamento del Comune per l'acquisizione dei quali si applica quanto disposto dagli artt. 20 e 21.*

#### **ART. 20**

*1. Entro il primo dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, i responsabili dei servizi interessati elaborano un programma di acquisti per ciascun gruppo di beni e servizi compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente e dei quali si prevede l'acquisto nel corso dell'anno, fornendo la stima della spesa relativa.*

*2. Il programma di cui al comma precedente è approvato dalla Giunta.*

#### **ART. 21**

*1. Contestualmente all'approvazione del programma degli acquisti di cui all'articolo precedente ed in conformità con le previsioni in esso contenute, la Giunta adotta una deliberazione contenente la proposta di contratto e l'individuazione della forma di contrattazione da adottare per ciascun gruppo di beni e servizi di cui al precedente art. 19.*

*2. I contratti di cui al comma precedente hanno durata annuale; qualora ricorrano particolari motivi di convenienza economica e purché la fornitura riguardi gli stessi beni e servizi, possono essere stipulati contratti per una durata maggiore, sino ad un massimo di tre anni.*

*3. La proposta di contratto di cui al primo comma stabilisce la qualità ed i prezzi unitari dei beni o servizi e la quantità massima degli acquisti previsti nell'arco di tempo considerato.*

## **ART. 22**

*1. Per acquisti di beni e servizi compresi nell'elenco di cui al precedente art. 19 è vietato far ricorso a contratti diversi da quelli di cui al precedente art. 21, salvo che sia necessario provvedere ad esigenze straordinarie o sopravvenute non previste nei programmi di cui al presente art. 20.*

*2. Nel caso previsto dal comma precedente la Giunta provvede con deliberazione specificatamente motivata in ordine alle esigenze straordinarie o sopravvenute.*

## **ART. 23**

*1. Fermo restando il disposto di cui al precedente art. 16, si applicano, per quanto non previsto nel presente Capo, le norme stabilite per la licitazione privata.*

## **ART. 24**

*1. Per le esigenze economali, sempre che trattasi di beni e servizi che non debbano essere acquisiti a norma delle disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Capo, si provvede con le modalità di cui ai Capi I, II e III.*

*2. I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al comma precedente fino all'importo indicato nello speciale regolamento del servizio di economato, vengono conclusi secondo gli usi del commercio.*

## **TITOLO III**

### **PROCEDIMENTI CONTRATTUALI RELATIVI A CONTRATTI CHE DANNO LUOGO AD ENTRATE.**

## **ART. 25**

*1. Salvo quanto disposto dagli artt. 26, 27 e 28 i contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati a seguito di asta pubblica o pubblico incanto e ad essi si applicano le norme previste nel TITOLO II, Capo III, Sezione I del R.D. n. 827 del 23.05.1924 per la esecuzione delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulle contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.*

*2. La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta e d'incanto si fa all'Albo Pretorio del Comune, dei Comuni della Provincia e sul BURL.*

*3. Gli avvisi d'asta e d'incanto, devono contenere le indicazioni, in relazione all'importo dell'oggetto contrattuale, di cui ai modelli allegati al D.P.R. n. 55 del 10.01.1991 in quanto applicabili o adattabili alla fattispecie.*

## **ART. 26**

*1. Si può ricorrere alla licitazione privata:*

*A - per la vendita di effetti mobili fuori uso e di derrate quando il valore di stima non superi lire cinquanta milioni;*

*B - per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire cinquanta milioni e la durata del contratto non ecceda i sei anni;*

*2. Per l'aggiudicazione si segue il criterio del prezzo o corrispettivo più favorevole per il Comune.*

*3. Si applicano alla licitazione privata di cui al primo comma i disposti del TITOLO II Capo I.*

*4. La pubblicazione degli avvisi della licitazione privata si fa all'Albo Pretorio del Comune, dei comuni della Provincia e sul BURL.*

#### **ART. 27**

*1. La trattativa privata è sempre ammessa per i contratti che danno luogo ad entrate per il Comune quando vengono stipulati con Enti pubblici, con Società a partecipazione statale o di enti pubblici e con Enti o Istituzioni aventi similari o quando il valore di stima non supera l'importo complessivo di lire trenta milioni o la rendita o canone annuo non supera sempre l'importo di lire trenta milioni e la durata del contratto non ecceda in quest'ultima fattispecie i sei anni. Si può altresì ricorrere alla trattativa privata quando le gare di cui agli articoli precedenti sono andate deserte, ovvero sono state presentate offerte irregolari o non valide.*

*2. Si applicano alla trattativa privata i disposti di cui agli artt. 17 e 18.*

#### **ART. 28**

*1. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano senza limiti di valore per le fattispecie relative all'edilizia economica popolare e in tutti i casi in cui una regolamentazione specifica sia disposta con atto fondamentale del Consiglio.*

*2. Si applicano anche alla fattispecie di cui al presente articolo, i disposti degli artt. 17 e 18.*

### **TITOLO IV INCARICHI PROFESSIONALI**

#### **ART. 29**

*1. Per incarichi professionali di carattere eccezionale, in quanto richiedenti particolari e specifiche capacità scientifiche, unite a notevole e comprovata esperienza, la scelta viene fatta a favore di chi possiede tali requisiti.*

2. A tal fine il Sindaco, o suo delegato, fornisce alla Giunta una comunicazione corredata dai dati base di natura tecnico-economica (ipotesi progettuale) e da relazione del funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio competente per materia per la definizione del disciplinare d'incarico.

3. Ottenuto l'assenso della Giunta, il funzionario concorda con il professionista il disciplinare d'incarico; inoltra quindi la proposta alla Giunta per l'adozione del provvedimento definitivo. La proposta è firmata dal Sindaco, o suo delegato.

### **ART. 30**

1. Per l'affidamento all'esterno di incarichi professionali di carattere ordinario, deve ricorrere o il presupposto dell'urgenza, o quello della insufficienza degli organici tecnici interni.

2. L'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma è accertata dalla Giunta, sentito il responsabile dell'ufficio o servizio interessato.

3. Per l'affidamento di incarichi professionali di carattere ordinario.

A- si dà la preferenza ai domiciliati in Borgosatollo e in Provincia di Brescia;

B- si adotta il criterio della turnazione (per categorie di specializzazione)

C - si procede come indicato ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

### **ART. 31**

1. Restano in ogni caso salve le procedure previste nel Regolamento di contabilità in ordine all'assunzione della spesa.

### **ART. 32**

1. Il disciplinare d'incarico deve riportare i seguenti elementi:

- oggetto dell'incarico
- prestazioni professionali richieste
- tempi di adempimento
- criteri per la determinazione del compenso
- importo presunto degli onorari e modalità di pagamento
- clausola di variabilità dell'importo presunto solo in diminuzione
- penali per ritardo e sistema di risoluzione delle controversie
- sconto sulle tariffe professionali previsto da disposizioni di legge.
- facoltà di revoca e modalità di utilizzo del lavoro eseguito al momento dell' revoca dello stesso
- possibilità da parte del Comune della utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti e degli elaborati.

### **ART. 33**

*1. Dopo l'approvazione da parte della Giunta del provvedimento definitivo relativo all'incarico, si provvede alla stipulazione del contratto con il soggetto prescelto in forma privata.*

## **TITOLO V CONVENZIONI E CONCESSIONI**

### **ART. 34**

*1. Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad una spesa per il Comune si applicano i disposti di cui al TITOLO II.*

*2. Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad entrate si applicano i disposti di cui al TITOLO III.*

*3. Per le convenzioni con Enti pubblici, con Società a partecipazione statale o di enti pubblici e con Enti o Istituzioni aventi finalità simili e per concessioni a detti enti, società o istituzioni è sempre consentita la trattativa privata.*

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 35**

*1. Le gare sono svolte, secondo i criteri e le modalità indicati negli articoli precedenti, da una Commissione composta da:*

- Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;*
- Capo dell'Ufficio Tecnico o altro funzionario corrispondente o di livello immediatamente inferiore in caso di assenza o impedimento del primo;*
- Responsabile dei servizi finanziari o altro funzionario corrispondente o di livello immediatamente inferiore in caso di assenza o impedimento del primo.*

*La predetta Commissione è integrata, di volta in volta, con i responsabili dei diversi settori operativi dell'Ente, a seconda che l'oggetto dell'appalto costituisca materia di loro competenza.*

*Funge da Segretario della Commissione un dipendente di ruolo del Comune. Questi ha il compito di stendere e firmare i verbali delle sedute della Commissione.*

*2. Il funzionario responsabile del settore tecnico - manutentivo o dell'area amministrativa, con funzioni apicali, provvede alla sottoscrizione dei contratti,*

convenzioni o concessioni per conto del Comune rogati dal Segretario (Circolare Ministeriale n. 6/92).

3. Il Segretario del Comune roga, nell'esclusivo interesse del comune stesso, i contratti riguardanti: alienazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere.

### **ART. 36**

1. E' esclusa dalla gare, dalle trattative e dall'aggiudicazione la persona o ditta:

A - che in occasione di precedente rapporto contrattuale si sia resa colpevole di negligenza o malafede;

B - nei cui confronti risulti l'irrogazione di condanna per alcuno dei diritti indicati nell'art. 32 quater del codice penale, comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

C - che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente ovvero a carico della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

D - nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

E - che si sia resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

2. L'esclusione per condanna penale di cui sopra al punto D) è disposta nel caso di condanna penale a carico della persona o del titolare di impresa individuale o del direttore tecnico o commerciale; nel caso di società o consorzi, nel caso di condanna a carico di alcuno dei rappresentanti legali o del direttore tecnico o commerciale.

### **ART. 37**

1. E' esclusa la corresponsione di interessi su somme anticipate dall'aggiudicatario per l'esecuzione dei contratti.

2. Non possono essere disposti pagamenti se non in ragione dei lavori e delle forniture già eseguiti. Eventuali anticipazioni sono consentite solo in presenza di specifica disposizione di legge. In tal caso anticipazioni possono essere effettuate, previa presentazione di idonea garanzia, in misura non superiore al venti per cento della spesa, da recuperarsi all'atto del pagamento del prezzo se in un'unica soluzione, o proporzionalmente sulle singole rate.

3. Le garanzie previste dal presente articolo possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria.

### **ART. 38**

1. Sono a carico del contraente tutte le spese di contratto, comprese quelle tributarie, salvo diversa disposizione di legge.

### **ART. 39**

1. *Tutti i lavori, forniture e servizi sono soggetti a collaudo - da eseguirsi nel termine di due mesi dalla esecuzione parziale o totale della fornitura o dalla ultimazione dei lavori e servizi - ad opera di persone esperte della materia, anche dipendenti del Comune, nominate dalla Giunta.*

2. *Il collaudatore, accertata la rispondenza dei lavori, forniture e servizi alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali e la regolarità delle liquidazioni, emette il certificato di collaudo che è sottoposto ad approvazione del Segretario Comunale.*

3. *Il certificato di collaudo, da effettuarsi dai termini e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 10.12.1981 n. 741 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione del provvedimento di approvazione va notificato all'altro contraente entro trenta giorni dalla sua approvazione.*

4. *Per le forniture di beni di uso corrente in serie e prive di particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione rilasciato dal funzionario competente.*

### **ART. 40**

1. *Nel contratto può prevedersi il pagamento rateale del prezzo subordinatamente all'adempimento della prestazione principale o secondo dei lavori, forniture o servizi da certificarsi a cura del funzionario interessato all'esecuzione del contratto stesso o della persona eventualmente preposta alla direzione dei lavori; oppure che il pagamento del prezzo sia effettuato in un'unica soluzione dopo il collaudo finale.*

### **ART. 41**

1. *Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso il Comune, debbono prestare valida cauzione con le forme, limiti e modi previsti per i contratti dello Stato.*

2. *L'esonero della cauzione per forniture, lavori o servizi da eseguirsi da persone o imprese di notoria affidabilità, è subordinato ad un miglioramento del prezzo.*

3. *La restituzione della cauzione può avvenire soltanto con il collaudo finale, ovvero dopo il rilascio del certificato di conformità, su proposta del funzionario competente, vistata dal Segretario Comunale.*

### **ART. 42**

1. *La revisione dei prezzi è ammessa con le forme previste dalla disposizioni di legge in vigore.*

### **ART. 43**

1. I capitolati generali, contenenti le condizioni da applicarsi a determinati tipi di contratto, sono approvati dalla Giunta.

2. Nel capitolato generale possono essere previste le modalità per la risoluzione arbitrale della controversie insorte durante l'esecuzione del contratto.

3. Nel capitolato può essere inserita l'esclusione della competenza arbitrale con apposita clausola da inserire nell'invito a gara oppure nel contratto in caso di trattativa privata. Quando è esclusa la competenza arbitrale si dovrà quindi adire il Giudice ordinario, secondo le norme del C.P.C.

#### **ART. 44**

1. Il contratto è immediatamente vincolante per il privato contraente dal momento dell'aggiudicazione, mentre per il Comune gli obblighi contrattuali decorrono dalla stipulazione.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 45**

1. Si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, le norme contenute nel Regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

#### **ART. 46**

1. Gli importi delle somme indicate dal presente Regolamento sono sempre ad "oneri fiscali esclusi" e possono essere adeguati all'andamento dei prezzi al consumo con deliberazione della Giunta.

#### **ART. 47**

1. L'Albo dei fornitori deve essere istituito entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Fino a quando non sarà operante l'Albo dei fornitori non si applicano, ai fini della scelta del contraente le disposizioni concernenti l'iscrizione all'Albo stesso.